

Dogana Facile



**Servizi strategici
per il business delle imprese**

**Al passo con i cambiamenti nel mondo
ci stiamo rinnovando per voi**

PER INFORMAZIONI
Carmela Massaro
Responsabile Dogana Facile
ANIMA Confindustria Meccanica, via Scarsellini 13 Milano
Tel 02.45418305 Email massaro@anima.it



con la collaborazione



CAMBIAMENTO CLIMATICO E SCAMBI COMMERCIALI GREEN

di Fulvio Liberatore – Team di ricerca Easyfrontier Technologies

Le politiche green incrociano e caratterizzano da sempre le strategie fondamentali dell'Unione: combattere il cambiamento climatico e favorire la transizione ecologica sono obiettivi imprescindibili nelle prospettive di lungo periodo dell'Unione europea. Strategie che stanno trovando la loro strada anche a fronte degli esiti ampiamente deludenti della COP29, conclusasi il 24 novembre a Baku, e dei mutati orientamenti dei più importanti partner globali dell'Unione.

Il tema del cambiamento climatico e di un approccio green agli scambi commerciali è stato oggetto di uno specifico studio nell'ambito Observatory on Green Customs, Circular Economy, and Sustainability Development - iniziativa del progetto PEN-CP (Pan-European Network of Customs Practitioners) - con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni doganali europee strumenti e conoscenze per promuovere pratiche sostenibili e facilitare il commercio verde. Il PEN-CP è un progetto finanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma Horizon 2020 e in partnership con 13 amministrazioni doganali europee, attivo dal 2018 e che dovrebbe concludersi nel 2025. Il suo obiettivo principale è accelerare gli sforzi innovativi in tre aree tecniche chiave delle dogane: gestione dei dati e dei rischi, tecnologie di rilevamento e attrezzature di laboratorio. Tra le attività dell'Observatory, PEN-CP ha pubblicato il documento "A High-Level Framework for Green Customs and Research Agenda".

La lotta al cambiamento climatico incide significativamente sulla supply chain delle aziende della meccanica impegnate nel commercio internazionale. Se è vero che il pacchetto legislativo Fit for 55 ha fissato obiettivi ambiziosi trasversali (tutti connessi al macro obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050), è anche vero che tra i passaggi fondamentali indicati dalla legislazione unionale si collocano due set di provvedimenti che hanno diretto impatto sugli scambi commerciali internazionali delle imprese unionali: CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism - Reg. (UE) 2023/956 e il Reg. di Esecuzione (UE) 2023/1773) e EUDR (EU Deforestation Regulation - Reg. (UE) 2023/1115).

Carbon Border Adjustment Mechanism

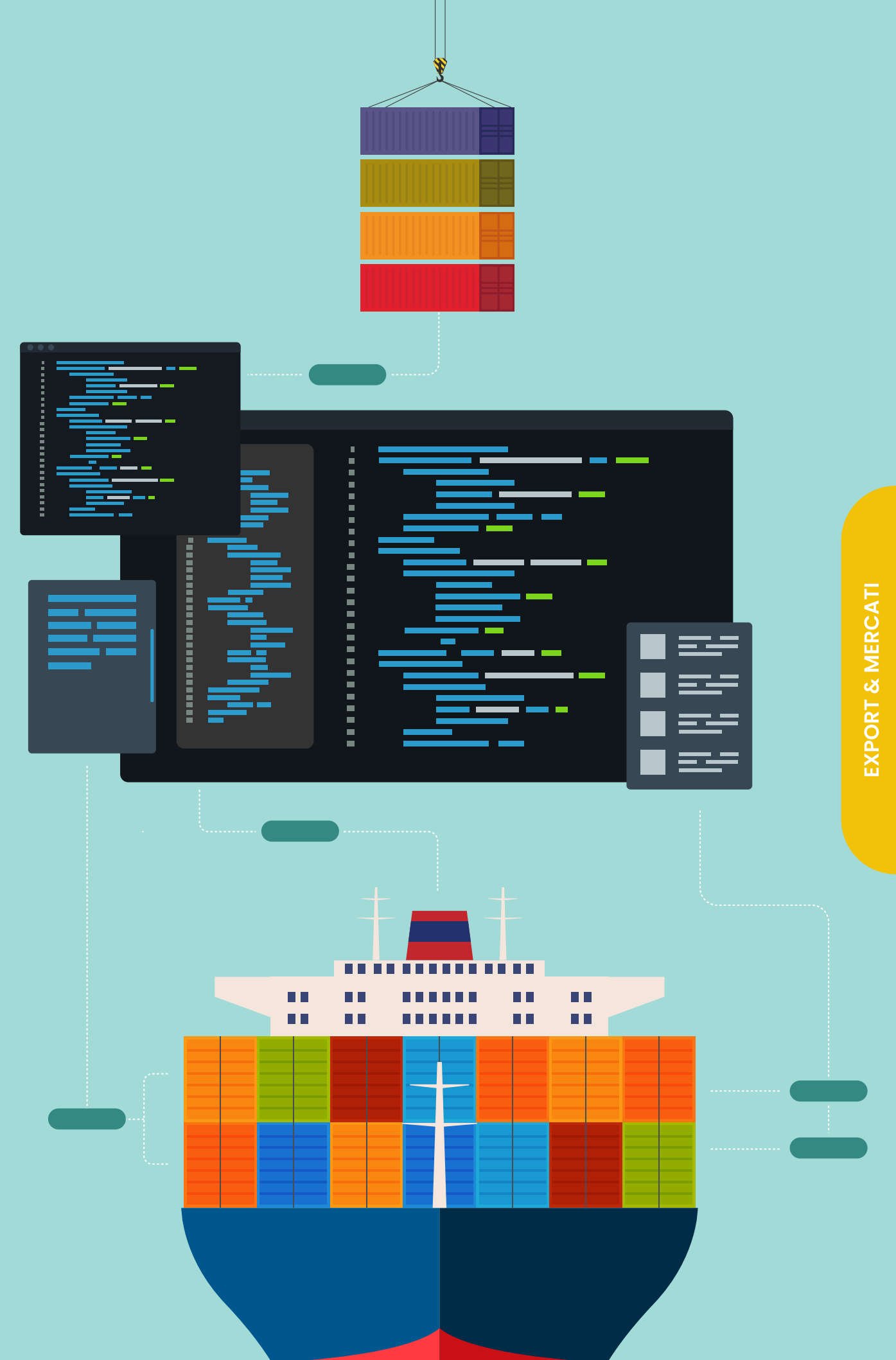
Il CBAM prevede obblighi (talora complessi e onerosi) a carico degli importatori di alcune specifiche tipologie di merci (merci CBAM, appunto) la cui produzione comporta, rilevanti emissioni di gas serra in atmosfera (CO₂e, ossia anidride carbonica e gas serra ad effetto equivalente): alluminio, acciaio, ferro, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

Il CBAM però colpisce esclusivamente le importazioni dirette di tali merci e non la loro produzione o la loro esportazione. Quanto alla produzione, le aziende unionali sono tenute ad avvalersi del sistema EU ETS (EU Emission Trading System) che garantisce il rispetto del principio "chi inquina paga", trattandosi di un meccanismo di acquisto di quote (in misura limitata) disponibili per gli operatori unionali. Il CBAM prevede, in termini relativamente semplici, l'acquisto di specifici certificati, senza limitazioni quantitative ciascuno corrispondente ad una tonnellata di CO₂e emessa in atmosfera per la produzione delle merci colpite, comportando un onere corrispondente al costo dell'acquisto dei certificati medesimi, da "spendere" al momento dell'immissione in libera pratica delle merci CBAM. La maggiore difficoltà per gli importatori di merci CBAM è connessa alla necessità di identificare gli esatti quantitativi di CO₂e emessi in atmosfera in relazione ai processi produttivi utilizzati nei Paesi Terzi da cui originano le merci CBAM medesime (dati "effettivi").

In sede di applicazione "a regime" del Reg. (UE) 2023/956 CBAM, in realtà, ci si potrà avvalere dei cosiddetti valori di default, ossia dei valori standardizzati fissati dalla Commissione (e particolarmente punitivi) connessi alle emissioni dirette e indirette delle merci CBAM e dei loro precursori. Al fine di affrontare meno oneri in termini di acquisto di certificati CBAM, gli importatori dovrebbero, però, ottenere dai propri fornitori i dati effettivi e saranno poi quest'ultimi che potranno guidare l'acquisto dei certificati CBAM.

Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773, inoltre, richiedeva che gli operatori interessati presentassero, a partire dal 31 gennaio 2024, una relazione trimestrale - tramite l'apposito portale allestito dalla Commissione (Registro Transitorio CBAM) - relativa alle dichiarazioni di immissione in libera pratica di merci CBAM presentate in dogana nel trimestre precedente, completa dei dati relativi alle emissioni effettive o basate sui valori di default. Dal 31 ottobre 2024, il regolamento impone agli importatori di queste merci l'utilizzo dei dati effettivi per l'80% delle emissioni (il restante 20% può essere dichiarato facendo riferimento ai valori di default).

La lotta al cambiamento climatico incide significativamente sulla supply chain delle aziende della meccanica impegnate nel commercio internazionale.



Non tutti gli operatori siano essi trader, distributori o imprese manifatturiere possono ottenere i dati effettivi dai gestori degli impianti, sia in ordine alla complessità dei dati medesimi sia per ragioni connesse alla presunta riservatezza di tali dati ed informazioni: è per tale ragione che, pur rimanendo effettivo l'obbligo di reportistica nell'ambito delle FAQ (pubblicate in successive e sempre più nutrite edizioni da parte della Commissione UE per chiarire i numerosissimi dubbi manifestati dagli operatori), la Commissione stessa ha previsto la possibilità (FAQ 75) che si possano presentare relazioni a valori nulli allegando, i documenti che possono provare gli sforzi effettuati per ottenere tali dati ed informazioni.

Cosa succederà dal 2025?

Nel corso del 2025 gli operatori interessati dovranno continuare a presentare i report trimestrali (sempre con i "dati effettivi" relativi alle emissioni) e dovranno ottenere la qualifica di "dichiarante autorizzato CBAM", qualifica indispensabile per poter poi effettivamente importare le merci CBAM dal 1° gennaio 2026. Lo status di "dichiaranti autorizzati CBAM" comporta il soddisfacimento di alcuni requisiti (descritti dettagliatamente nel Reg. (UE) 2023/956) e l'iscrizione nel Registro CBAM. In particolare,

dal 31 dicembre 2024 è possibile presentare la relativa domanda all'Autorità Nazionale Competente (National Competent Authority - NCA) dello Stato membro di residenza e la qualifica sarà rilasciata generalmente entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la NCA dovesse richiedere ulteriori informazioni, il termine massimo è esteso a 180 giorni.

Nel 2025, inoltre, la Commissione UE potrebbe prevedere l'estensione del CBAM anche ai cosiddetti prodotti "downstream", ossia le merci che "potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio". I lavori per ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero mirare a includere, entro il 2030, tutti i prodotti importati.

Non saranno soggetti al CBAM (e, quindi, né ai report periodici né all'acquisto di certificati) le merci originarie dell'Islanda, della Norvegia, dell'Liechtenstein e della Svizzera a cui si aggiungeranno, presumibilmente, a breve anche le merci originarie di UK e di altri paesi che potranno dimostrare di aver implementato nella propria normativa, un'Emission Trading System (ETS) equivalente a quello unionale.

La situazione attuale

La Commissione ha recentemente pubblicato i dati relativi alle relazioni trimestrali presentate dal 31 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024: ne è emerso che i dichiaranti CBAM sono in tutta la Ue tra i 17 mila e i 20 mila, distribuiti principalmente tra Germania, Polonia e Italia (dove i dichiaranti sono stati all'incirca 3 mila). Le merci CBAM importate fino al 30 settembre 2024 sono state principalmente originarie di Ucraina, Russia e Turchia. La Commissione, peraltro, pre-

sume che vi siano ancora operatori che non hanno presentato le relazioni trimestrali. (Si ricorda che l'omissione della presentazione della relazione può essere sanzionata dall'Autorità Nazionale Competente. In Italia la NCA è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE). Inoltre, la FAQ 52 sul "Trattamento confidenziale dei dati" prevede che i dati caricati nel Registro Transitorio CBAM possono rimanere riservati (la decisione sulla loro pubblicità spetta al dichiarante CBAM), salvo alcune informazioni anagrafiche come nomi e ubicazioni degli impianti.

EUDR

Il Reg. (UE) 2023/1115 EU Deforestation Regulation è destinato anch'esso ad avere impatto sulla global supply chain. Il regolamento, infatti, richiede ad importatori, esportatori e produttori di provare che alcune specifiche merci (indicate nel regolamento) e i prodotti da esse derivati non sono state ricavate e non hanno sfruttato appezzamenti di terreni soggetti a deforestazione, dopo il 31 dicembre 2020. La prova è fornita attraverso la presentazione di un'attestazione di due diligence (Due Diligence Statement - DDS) relativa a comportamenti, dati e geolocalizzazione.

Le merci EUDR sono: olio di palma, soia, caffè, gomma, legno, carne bovina, cacao, carbone e carta, oltre a numerosi prodotti derivati come cuoio, mobili o cioccolato. Secondo la formulazione originaria del regolamento, a partire dal 30 dicembre 2024, le grandi imprese (importatori, esportatori, produttori e commercianti), avrebbero dovuto comunicare al momento della commercializzazione, importazione o esportazione delle merci soggette al regolamento, il numero attribuito dal portale specializzato alla Due Diligence Statement, caricata sul portale medesimo. Tale obbligo sarebbe stato esteso anche alle PMI a partire dal 30 giugno 2025.

Tuttavia, in risposta alle preoccupazioni manifestate da operatori economici, da alcuni governi nazionali e dalla stessa Commissione circa la concreta possibilità di giungere all'applicazione dell'EUDR nelle date previste, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico circa il rinvio della data di applicazione del regolamento.

Il 17 dicembre 2024, poi, il Parlamento europeo ha adottato, con 546 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astensioni, la risoluzione P10_TA(2024)0058 "Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application". La risoluzione modifica l'EUDR stabilendo che i grandi operatori e i commercianti dovranno iniziare a presentare le DDS a partire dal 30 dicembre 2025, mentre le PMI avranno tempo fino al 30 giugno 2026. Il rinvio avrà un effetto certamente di rilievo, ben oltre la rilevanza tecnica: infatti, con la modifica apportata sarà possibile continuare a commercializzare, fino al 30 dicembre 2025, i prodotti ottenuti da terreni soggetti a deforestazione avvenuta dopo il 30 dicembre 2020.

Alla risoluzione è stata allegata una comunicazione della Commissione in ordine agli impegni assunti dalla stessa per rendere il più possibile fluidi gli adempimenti da parte delle imprese e, in particolare, da parte delle PMI. Il Parla-

mento ha anche accolto la modifica dell'art. 29 dell'EUDR in ordine ai livelli di rischio dei Paesi dai quali provengono le materie prime e i prodotti assoggettati all'EUDR, modifica concordata, in realtà, nell'ambito dell'accordo politico del 3 dicembre 2024. Tale introduzione stabilisce che tutti i Paesi vengono considerati a rischio standard tranne quando presentano un alto rischio o un basso rischio (in termini di deforestation, ovviamente).

Sempre la Commissione nella comunicazione allegata alla risoluzione del PE, risponde alle preoccupazioni di Stati membri, Paesi terzi e operatori, impegnandosi a rendere disponibile entro il 30 giugno 2025 il sistema di informazione (basato su TRACES, il sistema già utilizzato per il monitoraggio delle importazioni di legname) completo di tutte le funzioni previste. Inoltre, nella revisione prevista entro il 30 giugno 2028, sarà valutata l'introduzione di misure per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per le aziende.

L'Art. 12(3) del Reg. (UE) 2023/1115 EUDR richiede alle aziende interessate di pubblicare un rapporto annuale sulle loro attività per conformarsi ai requisiti previsti dall'EUDR. Poiché il 2025 sarebbe stato il primo anno di applicazione dell'EUDR, il primo rapporto (riguardante l'anno 2025) avrebbe dovuto essere pubblicato dopo il 30 dicem-

bre 2025. Le aziende che avevano già riportato elementi rilevanti coperti dall'Art. 12(3) dell'EUDR nel contesto degli obblighi di rendicontazione previsti da altre normative europee pertinenti (come la Direttiva sulla Due Diligence per la Sostenibilità Aziendale dell'UE) non sono tenute a ripetere la rendicontazione.

La Commissione informa che a partire dal 6 novembre 2024 è possibile per gli operatori e i commercianti (trader) e/o i loro rappresentanti autorizzati che intendono immettere, rendere disponibili o esportare prodotti rilevanti sul/dal mercato dell'UE di registrarsi nel Sistema informativo, se saranno soggetti all'obbligo di presentare una Dichiarazione di Due Diligence. In alternativa, gli operatori possono richiedere i servizi di un Rappresentante Autorizzato (che, a sua volta, deve essere registrato nel sistema come tale).

La Commissione sta comunque procedendo a rilasciare numerose FAQ EUDR - che saranno parzialmente "integrate" nell'atteso regolamento di esecuzione e nella Guidance definitiva - rispondendo a molte delle perplessità emerse da parte di stakeholder e operatori. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha in ogni caso proceduto ad introdurre il codice di certificato "Y17" da riportare nelle dichiarazioni doganali relative alle merci soggette ad EUDR. □

Il 17 dicembre 2024 il Parlamento europeo ha adottato, con 546 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astensioni, la risoluzione P10_TA(2024)0058 "Deforestation Regulation: provisions relating to the date of application". La risoluzione modifica l'EUDR stabilendo che i grandi operatori e i commercianti dovranno iniziare a presentare le DDS a partire dal 30 dicembre 2025, mentre le PMI avranno tempo fino al 30 giugno 2026.

Le altre regole connesse alla protezione dell'ambiente

Il Green Deal è inoltre visibile in altri provvedimenti, già presenti in forma diversa nell'ordinamento unionale e che possono contribuire alla riduzione dei danni ambientali, pur non essendo neanche lontanamente sufficienti:

- Il Reg. (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (F-GAS), entrato in vigore l'11 marzo 2024, mira a eliminare progressivamente i gas fluorurati con elevato potenziale di riscaldamento globale, promuovendo alternative a basso impatto climatico. L'obiettivo è una riduzione di almeno 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ entro il 2050. Dal 1° gennaio 2025 saranno introdotti limiti quantitativi per gli idrofluorocarburi, per la gestione avanzata (recupero, riciclaggio, smaltimento) e il divieto di aerosol dosatori caricati con HFC.

- In UE il Reg. (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono è entrato in vigore l'11 marzo 2024 introducendo norme più stringenti su produzione, commercio e uso delle sostanze lesive dello strato di ozono (Ozone Depleting Substances - ODSP).

- L'European Economic Security Strategy mira a identificare e gestire i rischi per la sicurezza economica dell'UE. È strettamente collegato al Green Deal, in quanto entrambi i piani condividono l'obiettivo di rendere l'Europa più resiliente, sostenibile e indipendente dal punto di vista economico ed energetico.

- La Decisione 2020/2053 del Consiglio dell'Unione Europea ha introdotto un nuovo tributo noto come "Plastic Tax", destinato a finanziare le risorse proprie dell'Unione e si basa su contributi nazionali calcolati in base alla quantità di rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati, prodotti da ciascuno Stato membro. Dal 1° gennaio 2021 la Plastic Tax mira a incentivare la riduzione del consumo di plastica monouso, promuovere il riciclo e favorire la transizione verso un'economia circolare. In Italia la Plastic Tax è stata introdotta dalla legge 160/2019 ma la sua applicazione, già prorogata più volte, è prevista a partire dal 1° luglio 2026. La normativa italiana prevede un'imposta di consumo pari a 0,45 € per kg che colpirà non solo gli imballaggi, ma anche tutti i manufatti in plastica monouso, i cosiddetti MACSI (Manufatti Con Singolo Impiego). Inoltre, l'imposta sarà riscossa anche per l'immissione in libera pratica di prodotti di plastica non provenienti dall'UE, estendendo così la portata della tassa ai prodotti di importazione.

- Il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare (Circular Economy Action Plan, CEAP), adottato nel marzo 2020, nell'ambito del Green Deal, include il Reg. (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Product Regulation - ESPR). Il regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, escludendone l'applicazione solo per casi molto specifici (medicinali, alimenti, etc.). L'articolo 15 (Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto) del Reg. (UE) 2024/1781 ESPR, sotto il profilo degli scambi internazionali, non impone requisiti per i prodotti destinati esclusivamente all'export. Tuttavia, prevede l'assoggettamento ai requisiti di ecodesign per i prodotti destinati all'importazione nel mercato dell'UE, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Una delle novità più rilevanti del regolamento è l'introduzione di un passaporto digitale per i prodotti (Digital Product Passport - DPP). Strumento che garantisce informazioni necessarie come l'identificativo univoco del prodotto, la documentazione di conformità, la composizione e lo smaltimento dei prodotti per favorire scelte d'acquisto consapevoli.

I temi connessi al Green Deal e alla loro rilevanza per le imprese della meccanica sono seguiti oltre che da Anima Confindustria anche dalle principali organizzazioni imprenditoriali, tra cui i diversi livelli di articolazione di Confindustria. Anima Confindustria ha dedicato al tema l'evento Green Talks 2024, durante il quale è stato presentato il "Quaderno della Sostenibilità", ossia il documento che offre agli operatori del settore della meccanica strumenti e risorse per affrontare le sfide della decarbonizzazione.

Le aziende del settore, investite dai nuovi obblighi connessi al Green Deal, sono sicuramente pronte ad affrontare con piena responsabilità i cambiamenti tecnici e normativi che la lotta al cambiamento comporta. Per dare, però, organicità alle attività che vengono sempre più attribuite alle imprese lo strumento principe è rappresentato da un approccio olistico alla Due Diligence aziendale: saranno proprio gli strumenti ad essa connessi che assicureranno un'evoluzione del commercio fluida, competitiva, e soprattutto compliant.